Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 15 gennaio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO LEGGE 14 gennaio 1965, n. 1 (*Raccolta 1965*).
Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere . . . . . Pag. 177

1964

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1456.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . . Pag. 179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. 1457.
Mutamento della denominazione della frazione Marinella del comune di Sarzana in quella di « Marinella di Sarzana » (La Spezia) . . . . . Pag. 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1964, n. 1458.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Petrografia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena . . . . . Pag. 181

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1965.
Termini per la riscossione dei crediti e per il pagamento di debiti inerenti a merci e servizi . . . . . Pag. 182

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 183
Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 183
Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 183
Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . . Pag. 183

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1965. Pag. 183

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Diario delle prove scritte del concorso per esame a cinquantasei posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri . . . . . Pag. 184

Ministero della pubblica istruzione: Modifiche al bando di concorso per titoli ed esame a trentanove posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e a un posto di preside negli Istituti professionali per le attività marinare, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1964. Pag. 184

Ufficio medico provinciale di Modena: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena . . . . . Pag. 184

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1965, n. 1 (*Raccolta 1965*).
Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) il «Fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere» con le disponibilità di cui ai seguenti articoli.

Detto fondo è destinato al finanziamento di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni, idonee a proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono fissati i criteri per la definizione delle categorie d'imprese finanziabili ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Al fondo di cui all'articolo 1 è conferito l'importo di lire 25 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 3.

E' altresì attribuito al Fondo di cui all'articolo 1 il ricavo di obbligazioni che, fino all'importo nominale massimo di 75 miliardi l'Istituto mobiliare italiano, su conformi deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è autorizzato ad emettere, in una o più volte, mediante serie speciali, di durata non superiore ai venti anni.

A tali obbligazioni può essere concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi.

Le condizioni di emissione delle obbligazioni di cui sopra devono contemplare la facoltà di anticipato rimborso a partire dal terzo anno della loro emissione.

Le obbligazioni di cui al precedente comma sono direttamente collocate, con esclusione di pubbliche emissioni, presso la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), nonchè presso altri istituti ed enti previdenziali, assicurativi o finanziari. Gli enti o gli istituti predetti sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni legislative e regolamentari, a sottoscrivere le obbligazioni stesse.

Art. 4.

Nei limiti delle disponibilità del «Fondo», e con utilizzo delle stesse, l'Istituto mobiliare italiano può effettuare le operazioni seguenti:

a) finanziamenti, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti ed anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci;

b) garanzie per gli aumenti di capitale delle imprese, sottoscrizione ed acquisto di nuove azioni delle stesse, acquisto di partecipazioni da esse possedute in altre aziende per alienarle successivamente ed anche con assunzione del mandato di alienarle a condizioni determinate, ed, in casi particolari, rilievo di preesistenti pacchetti azionari delle imprese suddette;

c) sottoscrizione od acquisto di obbligazioni convertibili in azioni, che le imprese emettono per il loro riassetto;

d) finanziamenti a persone o società che assumano partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo 1, ai fini del loro potenziamento, alla condizione che l'importo del finanziamento sia erogato nella sua totalità alle imprese stesse.

Le operazioni possono essere subordinate all'attuazione di idonei provvedimenti di riassetto economico e tecnico e sono assistite dalle garanzie, sia reali che personali, eventualmente prestate anche da terzi, determinate dall'Istituto mobiliare italiano. A garanzia delle operazioni stesse può anche essere convenuta la costituzione di privilegi sugli impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Art. 5.

In caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti contrattualmente dalle imprese in dipendenza delle operazioni disciplinate dal presente decreto, l'Istituto mobiliare italiano può chiedere al Ministro per il tesoro la nomina di un commissario straordinario della impresa con i poteri che saranno fissati nel decreto di nomina. Nel caso di imprese sociali, con l'inizio della gestione commissariale sono sciolti i relativi Consigli di amministrazione ed i Collegi sindacali. La nomina del commissario avviene con decreto del Ministro per il tesoro emanato di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con la procedura di cui al precedente comma è disposta — su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano — la revoca della gestione commissariale quando si riconosca che le condizioni dell'impresa siano ritornate normali ovvero quando risulti integralmente soddisfatto ogni loro debito ed obbligo verso il predetto Istituto dipendente dalle operazioni effettuate.

Nel caso in cui ritenga impossibile un riassetto della impresa che consenta l'ordinato svolgimento della sua attività, il commissario, su conforme parere dell'Istituto mobiliare italiano, fa istanza al Tribunale competente affinchè sia nominato un liquidatore di essa o ne sia pronunciato il fallimento quando le attività non siano sufficienti a coprire le passività o l'impresa versi in stato di cessazione di pagamenti.

Art. 6.

Tutte le operazioni previste dal presente decreto e tutti gli atti, contratti e formalità concernenti le operazioni stesse, comprese anche le obbligazioni di cui all'art. 3, il loro svolgimento e la loro estinzione, la gestione ed il funzionamento del «Fondo» e le convenzioni relative sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, diretti o indiretti, personali o reali, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato che agli Enti locali, fatta eccezione:

della tassa di bollo sulle cambiali, che è ridotta nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228;

delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le quali l'Istituto mobiliare italiano godrà del beneficio riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio;

degli emolumenti spettanti agli uffici dei registri immobiliari.

Art. 7.

Il « Fondo » di cui al presente decreto costituisce una gestione speciale dell'Istituto mobiliare italiano, il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni attive e passive ad esso « Fondo » inerenti.

Apposite convenzioni sono stipulate dal Ministro per il tesoro con l'Istituto mobiliare italiano per regolare le modalità degli interventi a favore delle imprese beneficiarie, la durata ed il tasso dei finanziamenti, la contabilizzazione delle partite di debiti e crediti afferenti al « Fondo », compresi gli oneri per interessi e scarti delle obbligazioni, le commissioni a favore dell'Istituto medesimo a copertura della quota spese generali e di amministrazione, gli interessi da riconoscere sulle eventuali giacenze di fondi e quant'altro necessario per l'attuazione del presente decreto.

Delle deliberazioni degli organi dell'Istituto mobiliare italiano concernenti le operazioni di cui al presente decreto è tenuta distinta verbalizzazione. Al 31 dicembre di ogni anno verrà dall'Istituto predetto trasmesso al Ministero del tesoro un rapporto illustrativo della situazione delle operazioni del « Fondo » ed il rendiconto della gestione delle operazioni stesse.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può disporre, con proprio decreto, la cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1 (salve le eventuali proroghe dell'operazione in corso che si manifestassero opportune ai fini di un migliore ricupero).

L'Istituto mobiliare italiano provvederà all'amministrazione e liquidazione delle operazioni in essere ed i relativi ricavi netti (ivi compresi i realizzi dei titoli e valori) saranno con prelazione utilizzati per l'estinzione — *anche anticipata* — delle obbligazioni di cui all'art. 3.

Le ulteriori disponibilità liquide nette che venissero via via a risultare, dopo la totale estinzione delle obbligazioni anzidette, saranno annualmente devolute ad incremento dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, senza ulteriore responsabilità dell'Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare del conferimento di cui all'art. 2.

Su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano il Ministro per il tesoro stabilirà con propri successivi decreti la destinazione degli eventuali titoli ed altri beni e valori provenienti dalle operazioni del « Fondo » ancora in essere dopo la totale estinzione delle obbligazioni di cui all'art. 3 e dei quali non risultasse possibile o conveniente il realizzo.

Art. 9.

All'onere di cui al precedente art. 2 si farà fronte con corrispondente aliquota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge 15 novembre 1964, n. 1162 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — TREMELLONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1965
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. **1456.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di « Istituto di matematica per la ricerca operativa ».

Il direttore di detto Istituto sarà il professore ufficiale dell'insegnamento di Matematica generale.

Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) annesso alla Facoltà di lettere e filosofia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in Lingue e letterature straniere moderne
(indirizzo europeo)

Art. 31. — La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5), 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8) Lingue e letterature scandinave;
9) Lingua e letteratura russa;
10) Lingua e letteratura polacca;
11) Lingua e letteratura cecoslovacca;
12) Lingua e letteratura serbo-croata;
13) Lingua e letteratura slovena;
14) Lingua e letteratura bulgara;
15) Lingua e letteratura ungherese;
16) Lingua e leteratura neo-greca;
17) Lingua e letteratura albanese;
18) Lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa;
19) Filologia romanza;
20) Filologia germanica;
21) Filologia slava;
22) Filologia ugro-finnica;
23) Letteratura anglo-americana;
24) Letteratura ispano-americana;
25) Letteratura brasiliana;
26) Storia della lingua italiana;
27) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
28) Storia delle tradizioni popolari;
29) Storia dell'arte medioevale;
30) Storia della musica;
31) Storia del teatro e dello spettacolo;
32) Letteratura greca;
33) Lingua e letteratura latina e medioevale;
34) Storia e filologia bizantina (o Filologia bizantina);
35) Storia romana;
36) Storia greca;
37) Storia dell'Europa orientale;
38) Storia della filosofia;
39) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
40) Filosofia del linguaggio.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo.

Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno, gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della Filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.

Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di Letteratura italiana e letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. « Il preside, sentita ove ritenga la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside ».

Art. 32. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Psichiatria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. **1457.**

Mutamento della denominazione della frazione Marinella del comune di Sarzana in quella di « Marinella di Sarzana » (La Spezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Sarzana (La Spezia) in data 3 gennaio 1964, n. 8, con la quale è stato chiesto che la denominazione della frazione Marinella del comune stesso sia mutata in quella di « Marinella di Sarzana »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di La Spezia in data 29 aprile 1964, n. 3, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Marinella del comune di Sarzana, in provincia di La Spezia, è mutata in quella di « Marinella di Sarzana ».

Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1964, n. 1458.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Petrografia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1964, n. 585, con il quale è stata istituita la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università di Siena;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Siena in data 13 giugno 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Petrografia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1965
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 109. — VILLA

Repertorio n. 87

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della « Petrografia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Siena.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantadue (1962) e questo dì tredici (13) del mese di giugno in Siena, alle ore 17,30, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi, in via Banchi di Sotto n. 55, avanti a me dott. Camillo Amic, nato a Sassari il 9 marzo 1900, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Siena, delegato con decreto rettorale n. 676 del 9 novembre 1953 a redigere e ricevere gli atti e contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto-legge 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi in una:

1) il gr. uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a S. Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, Rettore dell'Università degli studi di Siena, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberato del Consiglio di amministrazione dell'Università dell'11 aprile 1962, che si allega sotto l'allegato *A*);

2) il dott. prof. Virgilio Lazzeroni, nato a Firenze il 21 aprile 1915, domiciliato in Siena, presidente pro tempore dell'Amministrazione provinciale di Siena, il quale si presenta in esecuzione della deliberazione consiliare n. 35 del 3 marzo 1962, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 12 giugno 1962 al n. 18372/1917, che si allega al presente atto sotto la lettera *B*, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale;

3) l'ing. Ugo Bartalini, nato a Firenze il 7 aprile 1899, domiciliato a Siena, sindaco pro-tempore del comune di Siena, il quale si presenta in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 17 marzo 1962, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 12 giugno

1962 n. 1156/1918, che si allega al presente atto sotto la lettera C, il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del comune di Siena.

Le parti della cui identità personale e capacità di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti fra di loro e di rinunciare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni.

Premesso

che il Rettore dell'Università di Siena a seguito del voto espresso dalla Facoltà di farmacia, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione l'istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che rilasci la laurea in Scienze naturali ed in Scienze biologiche;

che, per rendere possibile il funzionamento della nuova Facoltà, la Facoltà di medicina e chirurgia e quella di farmacia si sono impegnate a trasferire all'istituenda Facoltà un posto di professore di ruolo per ciascuna;

che, allo stesso fine, l'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si sono assunti l'onere di provvedere, metà per ciascuno, a convenzionare una cattedra di ruolo da destinare ad uno degli insegnamenti che saranno impartiti nella nuova Facoltà e precisamente a quello della « Petrografia »;

che, essendo giunta la notizia del parere favorevole espresso dalla Commissione scientifica del Consiglio superiore della pubblica istruzione per l'istituzione della nuova Facoltà e dovendosi provvedere a concretare il piano finanziario per l'effettivo funzionamento della predetta, occorre stipulare la convenzione mediante la quale il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena provvedano nei confronti dell'Università di Siena alla istituzione della cattedra di ruolo per la quale hanno assunto l'impegno di far fronte agli oneri occorrenti.

Tutto ci premesso

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso l'Università di Siena è istituito, a spese dell'Amministrazione provinciale e del comune di Siena — per provvedere al funzionamento della nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che rilascerà la laurea in Scienze biologiche ed in Scienze naturali e con le norme dell'art. 73 comma secondo e dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 — un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della « Petrografia ».

Art. 2.

In conseguenza di quanto sopra l'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano a versare, a titolo di liberalità in due rate semestrali uguali ed anticipate all'Università di Siena il contributo annuo di L. 1.900.000 (lire unmilionenovecentomila) ciascuno, in modo da coprire l'importo della spesa media per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio ed indennità di legge) del professore titolare della cattedra istituita con la presente convenzione dovesse superare l'importo del contributo di cui all'art. 2, l'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano ad aumentare i loro contributi nella misura occorrente a coprire la maggiore spesa necessaria effettivamente per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento dei contributi decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici ad opera dei quali il costo del mantenimento avrà superata la spesa di L. 3.800.000.

Art. 4.

L'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano inoltre a versare, sempre a titolo di liberalità, alla Università degli studi di Siena oltre quanto indicato negli articoli precedenti l'ulteriore somma di L. 380.000 (trecentoottantamila) annua per ciascuno pari all'importo del 20 % del contributo di L. 1.900.000 facente carico a ciascun ente al fine di fronteggiare gli oneri relativi al trattamento di quiescenza previdenza ed assistenza.

L'Amministrazione provinciale ed il comune di Siena si obbligano altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

L'Università di Siena, in esecuzione degli accordi che sopra, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di ruolo istituito con la presente convenzione nel loro importo, al lordo di ogni ritenuta.

L'Università di Siena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo ed articolo che verranno stabiliti dal Ministero del Tesoro.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se non vengano a cessare, per qualsiasi motivo ad in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo istituito con la presente convenzione si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data iniziale dell'effettivo funzionamento della istituenda Facoltà e s'intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Siena, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 e dell'art. 1 del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Siena.

Il presente atto, escluso le firme, consta di numero sette facciate e di righe undici.

F.to Giuseppe BIANCHINI n.n.
» Virgilio LAZZERONI n.n.
» Ugo BARTALINI nei nomi
» Camillo AMIC

Registrato a Siena il 14 giugno 1962 al n. 1696, volume 24, mod. I - *gratis*. — *Il direttore*: MOZZI.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1965.

Termini per la riscossione dei crediti e per il pagamento di debiti inerenti a merci e servizi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, riguardante le norme concernenti i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1962, n. 182, concernente la sostituzione dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1956 riguardante le norme concernenti i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1964, n. 99, concernente la modificazione del richiamato decreto ministeriale 30 giugno 1962;

Decreta:

Art. 1.

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazione di merci o prestazione di servizi entro trecentosessanta giorni che precedono o seguono l'esportazione delle merci o la prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazione di merci o prestazione di servizi entro novanta giorni che precedono o seguono l'importazione delle merci o la prestazione dei servizi;

c) a fronte di operazioni diverse da quelle sopra indicate, secondo le disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Sono abrogati:

il decreto ministeriale 30 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1962, n. 182, concernente la sostituzione dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1956, riguardante le norme concernenti i crediti ed i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

il decreto ministeriale 18 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1964, n. 99, concernente la modificazione al decreto ministeriale 30 giugno 1962, riguardante la sostituzione dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1956.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(179)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.222.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11583)

Autorizzazione al comune di Genivolta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Genivolta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11584)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11585)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1964, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.626.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11596)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1965

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1965, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1965 alla 20ª/1965) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° aprile 1965, emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 21 gennaio 1956.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 6 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 gennaio 1965

Il direttore generale reggente: GRECO

(182)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a cinquantasei posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri.

Le prove scritte del concorso per esame a cinquantasei posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 19 novembre 1964, avranno luogo a Roma, nel Palazzo dei Congressi, piazzale dei Congressi EUR, nei giorni 2 e 3 febbraio 1965 alle ore 8.

(246)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifiche al bando di concorso per titoli ed esame a trentanove posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e a un posto di preside negli Istituti professionali per le attività marinare, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 189, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esame a trentanove posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e ad un posto di preside negli Istituti professionali per l'industria e le attività marinare;

Visto l'art. 2 — comma terzo — del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che prevede la partecipazione al concorso per posti di preside degli Istituti tecnici industriali e nautici e quindi anche degli Istituti professionali di corrispondente indirizzo ai quali la norma citata è estensibile, dei presidi delle Scuole di avviamento professionale ad indirizzo corrispondente che siano in possesso di particolari requisiti;

Ritenuta la necessità di modificare l'art 2, lettera *b*), del citato decreto ministeriale 10 marzo 1964;

Considerata la opportunità di riaprire i termini per la presentazione della domanda degli aspiranti al predetto concorso;

Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Decreta:

Art. 1.

Il disposto contenuto nella lettera *b*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1964, è sostituito dal seguente:

« I presidi di ruolo delle Scuole tecniche industriali ed i presidi di Scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli Istituti tecnici industriali e siano in possesso di una delle lauree indicate nella lettera *a*). Limitatamente al posto di preside negli Istituti professionali per l'industria e le attività marinare sono ammessi anche i presidi di Scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle Scuole di avviamento professionale a tipo marinaro i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito la idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli Istituti tecnici nautici e siano inoltre in possesso di una delle lauree indicate alla lettera *a*) o della laurea in discipline nautiche ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso a trentanove posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e per un posto negli Istituti professionali per l'industria e le attività marinare di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1964, modificato ai sensi del precedente articolo, è prorogato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1965
Registro n. 2 *Pubblica istruzione, foglio n.* 376

(250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 agosto 1964, n. 5616, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto di pari data e numero di quello innanzi citato, con il quale vennero assegnate le condotte stesse ai concorrenti risultati vincitori;

Considerato che il dott. Giorgio Franceschini dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Guiglia, con nota del 27 novembre 1964, ha dichiarato di rinunciare alla condotta in questione;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti, che seguono nella graduatoria il suddetto dott. Giorgio Franceschini;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Regina è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica di Guiglia.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Modena, addì 12 dicembre 1964

Il medico provinciale: RENZULLI

(11309)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.